



Regione Calabria



Provincia di Catanzaro



Provincia di Cosenza



Provincia di Crotona



Provincia di Reggio Calabria



Provincia di Vibo Valentia

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N.10 LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO

Interventi a sostegno delle situazioni di povertà
Articolo 8, Legge regionale 12 giugno 2009, n.19

AVVISO PUBBLICO

Procedura per l'erogazione di un "bonus sociale" a sostegno dei disoccupati compresi nella fascia d'età tra quaranta e cinquantacinque anni in stato di disoccupazione da più di dodici mesi inseriti in nuclei familiari poveri.

Settembre 2009

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N.10 LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO

Interventi a sostegno delle situazioni di povertà
Articolo 8, Legge regionale 12 giugno 2009, n.19

AVVISO PUBBLICO

Procedura per l'erogazione di un "bonus sociale" a sostegno dei disoccupati compresi nella fascia d'età tra quaranta e cinquantacinque anni in stato di disoccupazione da più di dodici mesi inseriti in nuclei familiari poveri.

Art. 1

Finalità

Il presente avviso disciplina le modalità di erogazione per l'anno 2009 del bonus sociale previsto dall'articolo 8 della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

Art. 2

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

I bonus sociali sono concessi a disoccupati da più di dodici mesi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale (di seguito BUR) della Regione Calabria, compresi nella fascia d'età tra quaranta e cinquantacinque anni, inseriti in nuclei familiari poveri e che abbiano dichiarato presso un centro per l'impiego l'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa.

I disoccupati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti in Calabria alla data di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (19 giugno 2009);
- essere cittadini italiani ovvero cittadini comunitari residenti in Calabria e iscritti all'anagrafe alla data di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (19 giugno 2009) ovvero cittadini extracomunitari, residenti in Calabria e iscritti all'anagrafe da almeno 5 anni alla data del 19 giugno 2009, in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione;
- essere appartenenti a nuclei familiari poveri, iscritti all'anagrafe alla data (19 giugno 2009) di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 con reddito equivalente ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, inferiore ai 2/3 (due terzi) della soglia di povertà,.
- essere compresi nella fascia d'età tra quaranta e cinquantacinque anni alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR;

Non possono beneficiare del bonus sociale previsto dal presente avviso le persone che, pur essendo in stato di disoccupazione, rientrino nelle seguenti categorie:

- appartengano al bacino dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 19 novembre 2003 e ss.mm.ii;
- siano percettori di una qualsiasi forma di sostegno al reddito, che derivi dal loro stato di disoccupazione;
- siano dimissionari dal lavoro, con causale diversa dalla giusta causa.

E' obbligatorio acquisire la certificazione ISEE del nucleo familiare relativa ai redditi percepiti nell'anno 2008 e rilasciata da soggetto abilitato secondo normativa vigente.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda per la concessione del bonus sociale deve essere indirizzata all'Amministrazione Provinciale di residenza, presso gli uffici dalle stesse Amministrazioni individuati e di seguito riportati :

- **Amministrazione Provinciale di Catanzaro:**

Centro per l'impiego di Catanzaro - Via della Stazione n°1 – 88100 Catanzaro Sala

Centro per l'impiego di Lamezia Terme - Corso Numistrano – 88046 Lamezia Terme

Centro per l'impiego di Soverato – Via Chiarello n° 14 – 88068 Soverato

- **Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia:**

Centro per l'impiego di Vibo Valentia - Via G. Fortunato – Vibo Valentia

- **Amministrazione Provinciale di Crotone:**

Centro per l'impiego di Crotone - Via Mario Nicoletta n°251 – 88900 Crotone

Centro per l'impiego di Cirò Marina – Via Parini – 88811 Cirò Marina

Settore Mercato del Lavoro Via Mario Nicoletta n°28 – 88900 Crotone

- **Amministrazione Provinciale di Cosenza:**

Settore Mercato del Lavoro – Via Vaglio di Lise – Palazzo degli Uffici – 87100 Cosenza

Centro per l'impiego di Castrovillari – Via Schiavello – Castrovillari

Centro per l'impiego di Corigliano Calabro – Strada Provinciale n°45 – Corigliano Calabro

Centro per l'impiego di Cosenza – Via Vaglio Lise – Cosenza

Centro per l'impiego di Paola – Viale dei Giardini - Paola

Centro per l'impiego di Rossano – Via Giovanni Rizzo n° 24 - Rossano

- **Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria:**

Settore Lavoro e politiche sociali – Via Sant'Anna Spirito Santo – Reggio Calabria

Centro per l'impiego di Gioia Tauro – Via SS 111 Palazzo Bagalà - Gioia Tauro

Centro per l'impiego di Locri - Piazza San Giovanni Bosco n° 319 Locri

Centro per l'impiego di Reggio Calabria – Via Torricelli Pescatori n°17 - Reggio Calabria

Centro per l'impiego di Bagnara Calabria – Via Garibaldi 33 - Bagnara Calabria

Centro per l'impiego di Villa San Giovanni – Via Solferino - Villa San Giovanni

Centro per l'impiego di Melito Porto Salvo – Via Panzera n° 14 - Melito Porto Salvo

Centro per l'impiego di Bovalino – Via XXIV maggio - Bovalino

Centro per l'impiego di Caulonia – Via Lungomare n°2 - Caulonia

Centro per l'impiego di Palmi – Via Nazario Sauro - Palmi

Centro per l'impiego di Polistena – Via Volturmo n° 2 - Polistena

La domanda deve essere presentata secondo l'apposito modello (allegato A), redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR e deve essere spedita a mezzo di raccomandata AR ovvero consegnata a mano esclusivamente presso gli Uffici sopraindicati i quali rilasceranno apposita ricevuta.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata AR con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro postale dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) copia fronte-retro del documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritto dall'interessato;
- 2) scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego competente, dalla quale risulti la permanenza dello stato di disoccupazione da almeno 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del bonus sociale;
- 3) certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza attestante la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19(19 giugno 2009) o, in alternativa, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- 4) dichiarazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi percepiti nell'anno 2008.

Art. 4

Misura ed erogazione del sussidio

Il bonus sociale ammonta ad euro 3.600 e verrà erogato agli aventi diritto in un'unica soluzione.

Non potrà essere erogato per lo stesso nucleo familiare povero più di un bonus sociale, che sarà concesso al componente con maggiore anzianità di disoccupazione.

Il bonus sociale è esente dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del DPR 601/73.

Il bonus sociale è concesso ed erogato dalle Amministrazioni provinciali, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie formate ai sensi dell'art. 5 del presente avviso nel limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Amministrazione sulla base dei coefficienti previsti dalla D.G.R. n. 337/2007.

Il bonus sarà erogato agli aventi diritto mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile intestato al beneficiario.

Art. 5

Graduatoria

Le Amministrazioni provinciali formeranno le graduatorie di rispettiva competenza sulla base dei seguenti criteri:

a) anzianità di disoccupazione formalmente documentata dai Centri provinciali per l'impiego, punti 0,20 per ogni mese maturato fino ad un massimo di 12 punti. Il calcolo non deve prendere in considerazione i 12 mesi di disoccupazione antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del bonus fissata dal presente avviso. La durata dello "stato di disoccupazione" si calcola in mesi commerciali. I periodi di disoccupazione pari o inferiori a quindici giorni nel mese non si computano; i periodi superiori a quindici giorni nel mese si computano come mese intero (lettera D degli indirizzi operativi approvati dalla Giunta regionale con proprio atto n. 266 del 14 maggio 2007).

b) Carico di famiglia come risultante dal modello ISEE: punti 3 per ogni persona priva di qualsiasi forma di reddito.

c) Reddito lordo del nucleo familiare calcolato sul dato ISEE: meno punti 0,25 ogni mille euro (tale punteggio è calcolato in detrazione). Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500 compreso; oltre 500 va arrotondato per eccesso.

Nella graduatoria risultante dalla sommatoria dei punteggi a, b, c, a parità di punteggio sarà data precedenza al disoccupato appartenente al nucleo familiare che comprenda il maggior numero di persone prive di qualsiasi forma di reddito.

In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza al disoccupato di età anagrafica più elevata.

Art.6

Istruttoria delle domande

Le Amministrazioni provinciali provvedono all'istruttoria delle domande pervenute nei termini fissati dal presente avviso, verificando i requisiti di ammissibilità in esso previsti e la completezza della documentazione richiamata agli articoli 2 e 3.

Con proprio atto, le Amministrazioni provinciali provvedono alla formazione e all'approvazione delle graduatorie, previa valutazione delle domande, entro 30 giorni dalla data di chiusura del presente bando.

Le graduatorie dei beneficiari devono essere trasmesse alla Regione Calabria - Dipartimento n. 10 "Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato", entro e non oltre i dieci giorni successivi all'approvazione delle stesse. La Regione provvederà alla loro pubblicazione su un'unica edizione del BUR della Calabria.

La pubblicazione delle graduatorie sul BUR è da considerarsi a tutti gli effetti notificata ai soggetti interessati.

Le risorse da destinare per il finanziamento degli interventi previsti nel presente avviso ammontano a € **3.600.000,00**. La Regione si riserva di incrementare la dotazione finanziaria sulla base di accertate disponibilità di bilancio.

Le Amministrazioni provinciali possono integrare con proprie risorse il numero di "bonus sociali", in aggiunta a quelli già finanziati con risorse regionali.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalle Amministrazioni provinciali e ove del caso dalla Regione Calabria è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte delle commissioni di valutazione, presso le sedi provinciali indicate all'articolo 6 del presente avviso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alle sedi provinciali indicate all'articolo 3 del presente avviso oppure, ove del caso, alla "Regione Calabria – Dipartimento n.10 Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione professionale, cooperazione e Volontariato – Via Lucrezia della Valle – 88100 Catanzaro.

Art. 8

Attività di controllo e revoca del sussidio

Le Amministrazioni provinciali si riservano di effettuare controlli a campione per verificare le dichiarazioni presentate dai beneficiari e in caso di esito negativo, fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, provvedono a revocare con immediatezza il bonus sociale esigendo dal beneficiario la restituzione della somma percepita maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno dell'erogazione.

Art. 9

Responsabile del procedimento

Il responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è il Funzionario regionale Giuseppe Mancini.

Art. 10

Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è pubblicato a cura della Regione Calabria sul BUR e sul sito internet www.regione.calabria.it e sarà data notizia della sua pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione regionale e sulla stampa nazionale.

Il Dirigente generale del Dipartimento n.10

Dott.ssa Marinella Marino



Regione Calabria



Provincia di Catanzaro



Provincia di Reggio Calabria



Provincia di Cosenza



Provincia di Crotona



Provincia di Vibo Valentia

AVVISO PUBBLICO

Procedura per l'erogazione di un "bonus sociale" a sostegno dei disoccupati compresi nella fascia d'età tra i quaranta e i cinquantacinque anni in stato di disoccupazione da più di dodici mesi inseriti in nuclei familiari poveri. Art. 8 della Legge regionale 12 giugno 2009, n.19.

ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA (articolo 3 dell'avviso)

Amministrazione provinciale di
(inserire l'esatta denominazione e indirizzo
della Amministrazione di residenza come
indicato all'articolo 3 dell'avviso)

Il/La sottoscritto/a....., nato/a.....
il..... residente in..... Via.....
(Codice Fiscale.....),

CHIEDE

Di poter beneficiare del bonus sociale di cui al presente avviso pubblico

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste e richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. prima richiamato, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere :

- residente in Calabria alla data di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (19 giugno 2009);
- di avere una età compresa nella fascia tra quaranta e cinquantacinque anni alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR Calabria;
- di essere disoccupato da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR Calabria e precisamente dal ;
- di essere cittadino italiano, ovvero cittadino comunitario residente in Calabria e iscritto all'anagrafe alla data del 19 giugno 2009, ovvero cittadino extracomunitario, residente in Calabria e iscritto all'anagrafe da almeno 5 anni alla data del 19 giugno 2009, in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione;
- di essere inserito in un nucleo familiare povero come definito dall'articolo 2 dell'avviso pubblico, regolarmente iscritto all'anagrafe alla data del 19 giugno 2009 e precisamente dal
- di non appartenere al bacino dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'art. 2 della Legge regionale 19 novembre 2003 , n. 20 del e ss.mm.ii;
- di non essere percettore di una qualsiasi forma di sostegno al reddito, che derivi dal proprio stato di disoccupazione;
- di non aver dato le dimissioni dal lavoro, tranne che per giusta causa;
- che il proprio reddito ISEE (riferito all'anno 2008) è pari ad €
- che il proprio nucleo familiare è formato da n..... componenti che si trovano in una delle seguenti condizioni :

numero.....componenti senza alcun reddito indicati ai righe n..... dell'attestazione ISEE presentata ai fini della presente richiesta;

numero.....componenti con un reddito pari a € ----- come indicato al rigo n... ..dell'attestazione ISEE presentata ai fini della presente richiesta;

numero.....componente con un reddito di € ----- indicato al rigo n..... dell'attestazione ISEE presentata ai fini della presente richiesta;

(...)

- di allegare alla domanda la seguente documentazione:
 - copia fronte-retro del documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritto dall'interessato;
 - scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego competente dalla quale risulti la permanenza dello stato di disoccupazione da almeno 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del bonus sociale, nonché i periodi di disoccupazione antecedenti.
 - certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza attestante la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19(19 giugno 2009) o, in alternativa, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Fa, inoltre, presente che il versamento del bonus sociale qualora riconosciuto venga :

- accreditato su conto corrente bancario o postale intestato a n.
- Inviato tramite assegno bancario non trasferibile o assegno circolare all'indirizzo del beneficiario.

Dichiara, altresì:

- che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda e usufruito del bonus sociale di cui al presente avviso pubblico.
- di ben conoscere il presente avviso pubblico pubblicato sul BUR della Regione Calabria ovvero sul sito www.regione.calabria.it e di accettarlo espressamente ed incondizionatamente.

Documenti da allegare alla domanda:

- 1) copia fronte-retro del documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritto dall'interessato;
- 2) scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego competente. dalla quale risulti la permanenza dello stato di disoccupazione da almeno 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del bonus sociale;
- 3) certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza attestante la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19(19 giugno 2009) o, in alternativa, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. ;
- 4) certificazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi percepiti nell'anno 2008 e rilasciata da soggetto abilitato secondo normativa vigente.

(Luogo e Data)

Firma

AVVISO PUBBLICO

Procedura per l'erogazione di un "bonus sociale" a sostegno dei disoccupati compresi nella fascia d'età tra i quaranta e i cinquantacinque anni in stato di disoccupazione da più di dodici mesi inseriti in nuclei familiari poveri. Art. 8 della Legge regionale 12 giugno 2009, n.19.

ALLEGATO B

Informazioni utili sulle seguenti questioni richiamate dall'avviso:

1. **Stato di disoccupazione** (articolo 2 dell'avviso)
2. **Dimissioni per giusta causa – Circolare Inps 163/03** (articolo 2 dell'avviso)
3. **Soglia di povertà** (articolo 2 dell'avviso)
4. **Coefficienti di riparto delle risorse da assegnare alle amministrazioni provinciali** (articolo 3 dell'avviso)

1. **Stato di disoccupazione** (articolo 2 dell'avviso)

Lo stato di disoccupazione è dato dalla condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Di seguito sono riportate le indicazioni contenute nel D. Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297, recante disposizioni modificative e correttive al D. Lgs 21 aprile 2000, n. 181, oltre agli indirizzi operativi approvati dalla Giunta regionale con proprio atto n. 266 del 14 maggio 2007, relativi all'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province.

Al fine dell'acquisizione e della conservazione dello stato di disoccupazione, oltre ai concetti di immediata disponibilità al lavoro e ricerca attiva dello stesso, assume rilevanza il reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizioni, così come risultante in base ai parametri fissati dalle vigenti norme fiscali. In particolare gli importi sono così determinati:

- a) per i redditi di lavoro dipendente o prestazioni di lavoro ad esso assimilate, la soglia massima è fissata un Euro 8.000,00;
- b) per i redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di professioni, la soglia massima è fissata in euro 4.800,00.

In caso di concorso di più tipologie lavorative il cumulo dei redditi non potrà superare l'importo di euro 8.000,00, fermo restando che ciascuna tipologia rimanga entro il corrispondente limite di reddito massimo.

Il reddito da considerare è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al servizio competente e riferito all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) in

corso ed è desunto da elementi oggettivi quali ad esempio: busta paga o dichiarazioni dei datori di lavoro, autocertificazione nel caso di lavoro autonomo e di libera professione.

2. Dimissioni per giusta causa – Circolare Inps 163/03 (articolo 2 dell’avviso)

Ai sensi della circolare Inps n. 163/2003 sono da considerarsi dimissioni per giusta causa quelle determinate da:

- a) mancato pagamento delle retribuzioni;
- b) aver subito molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- c) modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- d) c.d. mobbing, ossia di crollo dell’ equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi. Il mobbing è una figura ormai accettata dalla giurisprudenza (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n. 143/2000)
- e) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessazione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002)
- f) spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistono le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza 1074/1999)
- g) comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).

3. Soglia di povertà (articolo 2 dell’avviso)

La soglia di povertà per una famiglia di due componenti è rappresentata dalla spesa media mensile per persona, che nel 2008 è risultata pari a 999,67 euro. La famiglia composta da due persone che hanno una spesa media mensile pari o inferiore a tale valore vengono quindi classificati come relativamente povere. Per famiglia di ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando una opportuna scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all’aumentare del numero dei componenti.

La soglia di povertà per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media procapite nel paese. Nel 2008 questa spesa è risultata pari ad €999,67 mensili.

La scala di equivalenza è l’insieme dei coefficienti di correzione utilizzati per determinare la soglia di povertà quando le famiglie hanno un numero di componenti diverso da due. Ad esempio, la soglia di povertà per una famiglia di quattro persone è pari a 1,63 volte quella per due componenti (1.629,46 euro), la soglia per una famiglia di sei persone è di 2,16 volte (2.159,29 euro).

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Linea di povertà
1	0,60	599,80
2	1,00	999,67
3	1,33	1.329,56
4	1,63	1.629,46
5	1,90	1.899,37
6	2,16	2.159,29
7 o più	2,40	2.399,21

La spesa media familiare è calcolata al netto delle spese per manutenzione straordinaria delle abitazioni, dei premi pagati per assicurazioni vita e rendite vitalizie, rate di mutui e restituzioni di prestiti.

La spesa media per persona si ottiene dividendo la spesa totale per consumi delle famiglie per il numero totale dei componenti.

4. Coefficienti di riparto delle risorse da assegnare alle amministrazioni provinciali (articolo 3 dell'avviso)

Con Decreto dipartimentale n. 20462 del 15 dicembre 2005 e con successiva delibera Giunta regionale n. 337/2007 sono stati stabiliti, nell'ambito del conferimento delle deleghe e delle funzioni alle Amministrazioni provinciali, gli indicatori percentuali per il riparto delle risorse assegnate alle Province:

Provincia di Catanzaro	18,57 %
Provincia di Cosenza	36,31%
Provincia di Crotona	8,57%
Provincia di Reggio Calabria	27,92%
Provincia di Vibo Valentia	8,63%